



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, letti gli atti del procedimento unitario iscritto al R.G. n. 166/2024 su ricorso proposto da **Luca Quaglieri** (C.F. QGLLCU64L04I234F) nato il 4.07.1964 a Santa Maria a Vico (CE) e **Carla Maggiarosa** (C.F. MGGCRL72A58H978C) nata il 18.01.1972 entrambi residenti in Francolise (CE) alla Via Sant'Aniello n. 35 ed elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, presso lo studio dell'Avv. Rosario D'Isep che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il Luca Quaglieri e Carla Maggiarosa hanno adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti da essi contratti, predisponendo all'uopo una proposta e un piano a carattere familiare ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII. Il piano originariamente proposto prevedeva la ristrutturazione dei debiti in 5 anni e mezzo secondo il seguente schema di pagamento:

- Compenso OCC in prededuzione al 100%
- Compenso legale advisor in prededuzione al 75%
- Pagamento del creditore ipotecario IW Bank s.p.a. (oggi Banca Credito Attivo s.p.a.) nella misura del 67,920%;
- Pagamento di ADER quale creditore privilegiato generale mobiliare nella misura del 20%;
- Pagamento di ADER quale creditore chirografario nella misura del 5%;
- Pagamento in favore di IW Bank s.p.a. delle spese di precetto nella misura del 5%;
- Pagamento dei creditori Deutsche Bank s.p.a. e Compass s.p.a. nella misura del 5% per i finanziamenti concessi.
- Unitamente al deposito del ricorso, i ricorrenti hanno formulato istanza di concessione di misure protettive e in particolare hanno chiesto di vietare l'inizio o la prosecuzione di azioni



esecutive e/o cautelare nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con i debitori.

Con decreto depositato il 25.09.2024, il Tribunale ritenendo erronea la collocazione dei crediti del difensore advisor legale nella categoria dei creditori prededucibili ha invitato la ricorrente a modificare il piano, appostando tali compensi tra i crediti privilegiati e chiedendo di specificare l'impatto della loro collocazione tra i creditori privilegiati sulle percentuali di soddisfo indicate.

Con successivo decreto del 22.10.2024, inoltre, il Tribunale preso atto della novella che ha interessato l'art. 67 c. 4 CCII nella parte in cui ha introdotto la previsione di una moratoria fino a due anni dall'omologa e il pagamento degli interessi in favore dei creditori privilegiati, muniti di pegno o ipoteca che non sia soddisfatti integralmente, ha invitato i ricorrenti a valutare una modifica del piano in ordine alla questione sollevata, assegnando termine di giorni 20 per apportare le integrazioni indicate in parte motiva.

In data 11.11.2024 e in data 21.12.2024 i ricorrenti provvedevano a rettificare la proposta originaria e a trasmettere la stessa a mezzo OCC ai creditori con la relativa relazione e attestazione del professionista.

Quanto al pagamento falcidiato del creditore ipotecario in una tempistica superiore ai due anni di moratoria indicati dall'art. 67 CCII, la difesa dei ricorrenti evidenziava come il piano in oggetto consente il soddisfacimento della banca in misura superiore all'alternativa liquidatoria, in quanto la somma offerta è superiore all'offerta minima che potrebbe essere incassata all'esito del secondo tentativo di vendita, posto che il primo tentativo di vendita è andato deserto.

Così apportate le modifiche al piano, l'OCC ha provveduto alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Tribunale e a comunicarlo a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 CCII. Decorso il termine di venti giorni assegnato ai creditori per la formulazione delle osservazioni, i gestori della crisi hanno provveduto al deposito della relazione conclusiva e delle osservazioni ricevute dal creditore chirografario Deutsche Bank s.p.a. e dal creditore ipotecario Banca Credito Attivo s.p.a.

§ La competenza territoriale.

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito, nel cui circondario è sita la residenza della debitrice.

§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore dei ricorrenti.

Vi è prova della qualità di consumatori in capo ai ricorrenti.

L'art. 2 comma 1 lett. e) come modificato dal d. lgs. n. 136/2024 definisce consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi*



regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

Orbene, nel caso di specie risulta che il ricorrente Luca Quaglieri non eserciti alcuna attività lavorativa ma benefici unicamente di un assegno mensile a titolo di invalidità civile come riconosciuta dalla Commissione medica presso l'ASL di Caserta nella percentuale del 75%. Ed infatti, la Commissione medica ha accertato Luca Quaglieri [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La coniuge Carla Maggiorosa risulta una lavoratrice agricola dipendente che percepisce un reddito mensile medio di € 1.400,00.

Risulta che le obbligazioni contratte dai coniugi sono state foriere di debiti riferibili alla necessità di soddisfare esigenze di natura familiare. L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Nel caso di specie risulta integrato il requisito oggettivo del sovraindebitamento, se si considera che per far fronte alle spese mensili hanno contratto n. 2 finanziamenti chirografari a carattere personale. In particolare, la contrazione dei finanziamenti si è resa necessaria per effetto della perdita della capacità lavorativa da parte del ricorrente Luca Quaglieri, affetto da disturbi di bipolarità e depressivi come riconosciuto dalla commissione medica presso l'ASL di Caserta per la quale percepisce un assegno di € 343,00 mensili.

§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto gli istanti non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; - non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte - non hanno determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale, di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire



atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

§ Le ragioni di contestazione.

Il Gestore della crisi ha provveduto al deposito delle osservazioni trasmesse dal creditore Deutsche Bank s.p.a. e da Banca Credito Attivo s.p.a.

La Deutsche Bank s.p.a. – creditore chirografario in forza del contratto di finanziamento n. 2960272301, ha precisato che il contratto è stato stipulato da Carla Maggiorosa in qualità di debitrice principale e dal figlio Dante Quaglieri in qualità di coobbligato, debitori di una somma residua di € 15.930,00. Rispetto alla valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito, l'OCC ha evidenziato che la banca non avrebbe proceduto correttamente non tenendo conto dell'incapacità dei mutuatari di far fronte alla restituzione delle rate già al momento della sottoscrizione del contratto.

Sul punto, la banca ha replicato che i debitori all'atto della sottoscrizione hanno dichiarato di far parte di un nucleo familiare di 2 persone, di non avere familiari a carico e di percepire redditi netti rispettivamente pari a € 1.500,00 (Maggiorosa Carla) ed € 938,00 (quaglieri Dante). Ancora, la banca ha evidenziato che dalla consultazione dei dati contenuti in CRIF, risultavano impegni pari a 189,00 euro/mese per Carla Maggiorosa e 197,00 euro/mese per Dante Quaglieri. Né la banca poteva essere a conoscenza della situazione familiare e specificamente della posizione di Luca Quaglieri, peraltro non firmatario del contratto.

La questione non può prescindere dalla disamina del grado di colpa in cui sono incorsi i consumatori nel momento in cui hanno fatto ricorso al mercato del credito.

Certamente, il legislatore con la novella introdotta dal codice della crisi, ha inteso favorire il ricorso alla composizione della crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, sostituendo ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi nell'accesso a tali procedure, valorizzando la sola dimensione della colpa grave o del dolo. È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. In questi termini d'altronde si sta esprimendo la più recente giurisprudenza di merito secondo cui: *“Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti*



in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza, 24/09/2020).

Nel caso di specie non pare che sussista l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, risultando non contestato che i debitori abbiano contratto i finanziamenti per far fronte ad esigenze di natura familiare.

L'opponente censura il debitore perché questi, non avrebbe rappresentato all'istituto di credito la reale composizione del nucleo familiare né l'invalidità civile da cui è affetto Quaglieri Luca. Secondo l'impostazione dell'opponente tale contegno esimerebbe la banca da ulteriori, autonome e più approfondite verifiche e sarebbe pertanto idoneo ad escludere il concorso di colpa dell'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento.

Di contrario avviso preme segnalare che ai sensi dell'art. 125 TUB l'istituto di credito è tenuto ad effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd CRIF istituita presso la Banca d'Italia. A tale dovere l'istituto di credito è tenuto non solo sulla base dell'art. 125 TUB, ma altresì sulla base dell'art. 1125 c.c. che pone in capo al creditore obblighi di comportamenti tali da evitare il prodursi o l'aggravarsi del danno.

Nel caso che ci occupa non pare che la banca non abbia assolto ai propri doveri. Al momento della contrazione del finanziamento, risultava in CRIF solo un prestito Compass s.p.a. che pesava con una rata mensile di € 160,00 in capo a Maggiorosa Carla, sicché non pare che la banca non abbia



correttamente valutato il merito creditizio, soprattutto perché dalle informazioni presenti nelle banche dati non è possibile risalire alle condizioni personali e di salute dei componenti del nucleo familiare. Seppure, dunque, l'opposizione della Deutsche s.p.a. è ammissibile, non avendo la banca violato alcuna regola di condotta e di buona fede nella concessione del finanziamento, deve ritenersi la convenienza del piano di ristrutturazione rispetto alla alternativa liquidatoria.

Basti qui considerare che il bene immobile sottoposto alla procedura di espropriazione immobiliare non è stato venduto al primo tentativo di vendita e il prezzo è stato ribassato ad € 75.250,00 con offerta minima di € 57.937,56. Se si considera che il debito residuo del creditore ipotecario è pari ad € 85.302,32 e che in una eventuale liquidazione controllata il creditore chirografario sarebbe incapiente, allora non può che omologarsi il piano depositato.

Quanto alla comunicazione inoltrata da Banca credito Attivo s.p.a. il Tribunale osserva come questa non possa essere qualificata come contestazione. La banca, infatti, si è limitata ad una precisazione del credito secondo lo schema che segue:

1. Capitale: € 87.820,57
2. Interessi: € 0,00
3. Spese anticipate PEI R.G.E. n.191/2018 – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in prededuzione: € 4.041,80

TOTALE: € 91.862,37

Non si comprende, dunque, quali siano le contestazioni formulate dal creditore ipotecario che alcuna eccezione ha sollevato rispetto alla previsione di una moratoria superiore ai due anni, pur se il Tribunale ha sollevato la questione.

Con riferimento alla convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria, valgono le considerazioni già svolte rispetto alle osservazioni mosse da Deutsche Bank s.p.a., sicché può procedersi all'omologazione del piano.

§Provvedimenti accessori

Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.

§ Spese del procedimento

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Carla Maggiorosa e Luca Quaglieri;
dichiara chiusa la procedura;
manda all'OCC di:



vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'esecuzione e comunque depositando relazione semestrale da comunicare anche ai creditori;

trasmettere al giudice delegato urgente informativa in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti dispositivi in violazione del piano;

accantonare sul conto della procedura le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, in presenza di riparti parziali e salva la liquidazione del compenso finale all'esito dell'esecuzione integrale del piano;

depositare una relazione finale alla scadenza del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se i debitori abbiano esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori da parte del gestore della crisi;

dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia nell'apposita area web a cura dell'OCC entro 48 ore dalla comunicazione della stessa.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 27.06.2025

Il Giudice
Marta Sodano

